#### COMUNE DI TOSSICIA

#### Verbale n 6 del 25/07/2019

Oggetto: "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.".

Il Revisore Unico Dott. Giuseppe Mangolini, ha ricevuto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2019 avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.", unitamente ai documenti allegati.

### **PREMESSA**

In data 27/03/2019 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 12 ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021.

In data 15/05/2019 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 21 ha approvato il rendiconto 2018, determinando un risultato di amministrazione di euro 149.674.40 così composto:

fondi accantonati

per euro 126.936,78;

fondi vincolati

per euro 0,00;

fondi destinati agli investimenti

per euro 0,00;

fondi disponibili

per euro 22.737,62.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- a) deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03/04/2019 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000", e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 15/05/2019;
- b) deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03/05/2019 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000", e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15/05/2019;
- c) deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 03/07/2019 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n in data ;
- d) determinazione n. 58/415 del 16/07/2019 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater lettera C), del Tuel, ad oggetto: "Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. C), d.lgs. N. 267/000";

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## L'articolo 193 del TUEL prevede che:

- "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

- 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
- 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

• il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli
  equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

- 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
  - e) per la copertura di debiti fuori bilancio;
  - f) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
  - g) per il finanziamento di spese d'investimento;

- h) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- i) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio/Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 24/06/20198 prot. 2272 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o
  di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei
  residui;

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Revisore Unico prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

Il Collegio ha espresso in data odierna parere favorevole - n. 2019/2022.

- all'assestamento del bilancio

Il Collegio/Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

# BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup>

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |       |                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
|--|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |       | 1.614.980,89    |                      |                      |                      |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+)   |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-)   |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti   | (+)   |                 | 2.534.970,00<br>0,00 | 2.360.290,00<br>0,00 | 2.217.590,00<br>0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso<br>dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                 | (+)   |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| D)Spese Titolo 1.00 - Spese corrent) di cui:   | (-)   |                 | 2.419.009,10         | 2.292.731,00         | 2.141.100,00         |
| - fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbla esigibilità   |       |                 | 0,00<br>65.900,00    | 0,00<br>38.000,00    | 0,00<br>38.000,00    |
| E) Spese Titolo 2.04 ~ Altri trasferimenti in conto capitale   | (-)   |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm to dei mutul e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti   | (-)   |                 | 35.018,00<br>0,00    | 49.559,00<br>0,00    | 58.490,00<br>0,00    |
| di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e<br>rifinanziamenti)   |       |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F  |       |                 | 80.942,90            | 18.000,00            | 18,000,00            |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIP<br>6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI                    | CONTA | ABILI, CHE HANN | O EFFETTO SULL'EQ    | UILIBRIO EX ARTICO   | LO 162, COMMA        |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup><br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                      | (+)   |                 | 10.557,10<br>0,00    | -                    | -                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+)   |                 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                       | (-)   |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+)   |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup>  |       |                 |                      |                      |                      |
| O=G+H+I-L+M  | ı     |                 | 91.500,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |

| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   |     | 2.   | .019,00           | 2.020,00             | 2.021,00             |
|--|-----|------|-------------------|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)  | (+) |      | 0,00              |                      | -                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale  | (+) |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00   | (+) | 4.41 | 12.864,13         | 3.405.000,00         | 1.025.000,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso<br>dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di<br>legge o dei principi contabili           | (-) |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine   | (-) |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine   | (-) |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  | (-) |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche<br>disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (-) |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  | (-) |      | 04.364,13<br>0,00 | 3.423.000,00<br>0,00 | 1.043.000,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  | (-) |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   |     |      |                   |                      |                      |
| Z = P + Q + R - C - I - S1 - S2 - T + L - M - U - V + E  |     | -91  | 1.500,00          | -18.000,00           | -18.000,00           |

### CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021;

### esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2019 avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.."

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 25/07/2019

Dott. 6